

RISCOSSIONE

La rateazione degli avvisi bonari cambia “pelle”

di Leonardo Pietrobon

Con l'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 159/2015** (c.d. **“Decreto Riscossione”**) – avvenuto in data **22.10.2015** – sono apportate importanti modifiche inerenti il sistema della riscossione, sia per quanto riguarda le procedure poste in essere con l'Agente per la Riscossione, sia con riferimento ai **rapporti di rateazione** riguardanti le procedure con **l'Agenzia delle entrate**. È proprio su tale ultimo aspetto che si concentrano le maggiori **modifiche normative** che, tuttavia, **non hanno un'applicazione indistinta**.

Sotto il profilo normativo, il Legislatore con il citato D.Lgs. n. 159/2015 interviene distintamente sui seguenti articoli:

- articolo 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 inerente la **rateazione delle somme**;
- l'articolo 8 D.Lgs. n. 218/1997, riguardante gli **adempimenti successivi** in tema di accertamento con adesione;
- articolo 15 e 15-bis D.Lgs. n. 218/1997 relative alle **modalità di versamento** delle somme dovute;
- articolo 15-ter D.P.R. n. 602/1973 inerente gli **inadempimenti nei pagamenti** a seguito di attività di controllo.

Le modifiche normative, di nostro interesse nel presente intervento, sono quelle relative agli **avvisi bonari**:

- **di cui all'articoli 36-bis D.P.R. n. 600/1973 (c.d. controllo automatizzato imposte dirette);**
- **di cui all'articolo 54-bis D.P.R. n. 633/1972 (c.d. controllo automatizzato ai fini Iva);**
- **di cui all'articolo 36-ter D.P.R. n. 600/1973 (c.d. controllo formale).**

A memoria dello specifico ambito applicativo delle novità normative, si ricorda che:

- per **controllo automatizzato** si intendono le **verifiche poste in essere dall'Ufficio con l'ausilio di procedure automatizzate**, in merito al contenuto di tutte le dichiarazioni trasmesse dai contribuenti, andando a correlare le risultanze di tali modelli dichiarativi con i relativi modelli di versamento;
- per **controllo formale** si intende il **controllo posto in essere dall'Ufficio in merito agli oneri deducibili e detraibili** indicati nelle dichiarazioni da parte dei contribuenti, in coerenza con la relativa documentazione.

A fronte di una **riscontrata irregolarità**, in base ai sopra indicati controlli, l'**Agenzia notifica gli avvisi di irregolarità (avvisi bonari)**, con i quali chiede chiarimento e/o ulteriore documentazione, oppure **in alternativa il pagamento delle differenze riscontrate** sulla base dei citati controlli.

Nell'ipotesi in cui il contribuente riscontri la ragionevolezza delle pretese dell'Amministrazione finanziaria può procedere con il **pagamento dell'avviso di irregolarità alternativamente entro 30 giorni nel caso di notifica mezzo posta o entro 90 giorni nel caso di avviso bonario telematico**, ex articolo 2-bis comma 4 D.L. n. 203/2005, secondo cui è ammessa la possibilità di trasmettere gli esiti del controllo automatizzato con avviso telematico inviato direttamente all'intermediario abilitato che ha curato la trasmissione del modello dichiarativo, dal quale è emersa l'irregolarità.

Tale distinzione – avviso cartaceo e avviso telematico – necessita di far presente quanto affermato dall'Agenzia, con la **R.M. 47/E/2009**, in ordine al **regime sanzionatorio applicabile**. In particolare, con il citato documento di prassi, l'Agenzia ricorda che anche in caso di **avviso telematico** il contribuente ha la possibilità di accedere al **regime sanzionatorio del 10%** - al pari degli avvisi cartacei – a condizione che proceda con il **pagamento entro 30 giorni da calcolarsi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della comunicazione** inviata all'intermediario.

Per quanto riguarda il **pagamento delle somme dovute** in base agli avvisi bonari, l'articolo 3-bis D.Lgs. n. 462/1997 prevede(va) che tali somme possono essere versate in un **numero massimo di 6 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a € 5.000 in un numero massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo.

Con la riforma in commento, ad opera del D.Lgs. n. 159/2015, la rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati, **fino alla concorrenza di € 5.000, viene elevata da un numero massimo di rate pari a 6 ad un numero massimo di rate pari ad 8**, con cadenza trimestrale. **Nulla cambia**, invece, con riferimento agli **avvisi di importo superiore ad € 5.000** (numero massimo di rate pari a 20).

Sotto il profilo temporale-applicativo è da segnalare che **le nuove disposizioni non sono applicabili a tutte le rateazione** in corso in modo indistinto. Infatti, le stesse si applicano:

- dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 per i controlli sulla liquidazione delle imposte di cui all'articolo 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis D.P.R. n. 633/1972;
- dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 per i controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter D.P.R. . 600/1973.

In conclusione, è necessario operare una verifica, sotto il profilo temporale (riferimento del modello dichiarativo a cui si riferiscono le somme richieste), circa l'applicazione delle nuove misure massime di rateazione.

